

PROVINCIA DI RIETI

Via Salaria, 3
02100 RIETI
P.E.C.: urp.provinciarieti@pec.it



VI SETTORE Vincolo idrogeologico

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Approvazione con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 04/05/2023

IL DIRIGENTE
Ing. Donato Spagnoli

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Prof. Giuseppe Basile

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Cuneo

I FUNZIONARI

Responsabile del Servizio Geologico
Geol. Manlio Faraoni

Unità di progetto gestione sisma
Geol. Valentina Favi

INDICE

Premessa	3
Art. 1 - Ambito del Regolamento e quadro normativo	3
Art. 2 – Quadro normativo sui procedimenti	5
Art. 3 – Perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico	6
TITOLO I – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	
Art. 4 – Riferimenti normativi in materia di tutela di beni paesaggistici e difesa del suolo	6
Art. 5 – Criteri di attuazione degli interventi	8
TITOLO II – TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE	
Art. 6 – Funzioni delegate agli Enti di Area Vasta	9
CAPO I – PROCEDURA Art. 21 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 920/2022	
Art. 7 – Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate	10
Art. 8 – Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in Art. 21	11
Art. 9 – Procedimento per interventi di cui al punto 1 dell’Elenco di cui all’Art. 6 del Regolamento	13
CAPO II – PROCEDURA Art. 20 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 920/2022	
Art. 10 – Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate	14
Art. 11 – Documentazione a corredo dell’istanza per interventi in Art. 20	14
CAPO III – PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO EDILIZIO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE	
Art. 12 – Sanatorie e condoni edilizi	16
CAPO IV – VARIANTI IN CORSO D’OPERA	
Art. 13 – Varianti in corso d’opera	16
CAPO V – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI	
Art. 14 – Documentazione per acquisire parere in sede di conferenza dei servizi	17
CAPO VI – CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	
Art. 15 – Redazione della documentazione progettuale	17
TITOLO III – IL PROCEDIMENTO	
Art. 16 – Definizione del procedimento	21
Art. 17 – Inizio del procedimento	22
Art. 18 – Istruttoria	22
Art. 19 – Tempi del procedimento	22
Art. 20 – Termine del procedimento	23
Art. 21 – Periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico	24
Art. 22 – Rapporti con il Gruppo Carabinieri Forestale.	24
TITOLO IV – ACCESSO AGLI ATTI	
Art. 23 – Accesso ai documenti amministrativi	24
Art. 24 – Norme transitorie	24
Art. 25 – Definizione dei costi relativi al procedimento	25
Art. 26 – Modulistica per la presentazione delle istanze	25

Premessa

Il **R.D.L. 30.12.1923 n. 3267** dal titolo: "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", all'art. 1 recita: "Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".

Il vincolo idrogeologico riguarda le aree da tutelare per motivi di difesa del suolo. La difesa del suolo dai dissesti si attua specialmente nelle aree collinari e montane, che costituiscono la maggior parte del territorio provinciale.

Lo scopo principale del Vincolo Idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi con possibilità di danno pubblico.

Il Vincolo Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio.

Proprio per tale azione positiva in cui si pone la precipua funzione della normativa in materia di vincolo per scopi idrogeologici, appare di basilare importanza la documentazione che si chiede di allegare alle istanze, non solo per avere una descrizione puntuale dell'intervento, ma anche per avere parametri di valutazione precisi ed oggettivi circa l'inserimento dello stesso nel contesto vegetazionale ed idrogeologico dei luoghi.

Una dettagliata documentazione dello stato reale per un intorno rappresentativo e una valutazione della possibile futura trasformazione che l'intervento stesso può determinare è necessaria al fine di fornire le eventuali prescrizioni che consentano l'integrazione dell'opera con il territorio.

Per la gestione del vincolo idrogeologico l'Amministrazione Provinciale di Rieti ha approvato il presente Regolamento dove viene indicato il quadro normativo di riferimento, le procedure adottate e, per i vari tipi di intervento, la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione in ambiti sottoposti a tutela.

Art. 1 - Ambito del Regolamento e quadro normativo

Il vincolo idrogeologico è regolato dal **R.D.L. 30/12/1923 n. 3267** "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" che definisce le modalità di gestione e trasformazione dei boschi in altre qualità di colture demandando al Comitato Forestale (CFS, ora Regioni), il compito del rilascio delle autorizzazioni (Artt. 7 ÷ 16).

Il **R.D. 16/05/1926 n. 1126** "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani" definisce la regolamentazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Comitato Forestale, le tempistiche e le pubblicazioni nei Comuni (**Artt. 20 e 21**).

La **L.R. 11/12/1998 n. 53** "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e ss.mm.ii. definiscono le competenze attribuite a Regione, Province e Comuni in materia di difesa del suolo tra cui anche il vincolo idrogeologico (**Artt. 8, 9 e 10**) e forniscono indicazioni in merito alla delimitazione del vincolo idrogeologico, assegnando in particolare alle Province quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera g) che recita:

g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dall'art. 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:

- 1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;*
- 2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;*
- 3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;*
- 4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;*
- 5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;*
- 6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;*
- 7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.*

La **L.R. 28/10/2002 n. 39** "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", si pone tra i principali obiettivi la tutela idrogeologica dei territori montani ai sensi del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267.

Il **Regolamento 18/04/2005 n. 7** "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39", disciplina in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività sostenibili praticate all'interno delle aree boscate, dettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale, fornendo particolari indicazioni in materia di vincolo idrogeologico ai **titoli V e VI**.

La Nota della Direzione Generale - Ufficio rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi, Reg.U.1084614 del 29/12/2021, recante "Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi", fornisce informazioni per la gestione dei procedimenti relativi al vincolo idrogeologico. Nello specifico, il sottoparagrafo 3.3. "Competenza al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico", recita:

«Si precisa, al fine di consentire la corretta individuazione dell'ente competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico (ai sensi del regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267/1923), che, in base al criterio gerarchico, nonché a quello cronologico, le previsioni della legge regionale n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), in ordine alla ripartizione delle funzioni autorizzative in materia (tra Regione ed Enti locali), prevalgono su quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 6215/1996 e 3888/1998; queste ultime pertanto sono da ritenersi implicitamente abrogate.».

La **D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022** – Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”, e “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali”. Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 6215/1996, n. 3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012. – contiene nuove direttive sulle procedure per il vincolo idrogeologico rimandando ai regolamenti provinciali la definizione della modulistica e della documentazione tecnica da allegare all’istanza.

La **L.R. 23 dicembre 2022 n° 19** (*Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche*), all’art. 2 recita testualmente:

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9, le parole: “dall’art. 20 del r.d. 1126/1926” sono sostituite dalle seguenti: “dal medesimo regio decreto e dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani)”;*

b) *alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, le parole: “dall’art. 20 del r.d. 1126/1926” sono sostituite dalle seguenti: “dal r.d. 3267/1923 e dagli articoli 20 e 21 del r.d. 1126/1926”.*

Il presente **Regolamento** scaturisce dalla necessità di adeguarsi alle modalità di attribuzione delle competenze alla Provincia come definite nella suddetta Deliberazione e di ridefinire l’iter procedimentale ai fini del rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico stante l’abrogazione delle D.G.R. n. 6215/1996 e n. 3888/1998, costituenti parte della normativa di riferimento rispetto alla quale è stato redatto il Regolamento Provinciale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 160 del 20 giugno 2003.

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell’ambiente, senza alterare in modo irreversibile la circolazione delle acque e le funzioni biologiche dell’ecosistema in cui vengono inseriti, limitando i movimenti terra ed arrecando il minimo danno possibile alle comunità vegetali e animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell’ambiente.

Art. 2 – Quadro normativo sui procedimenti

La Legge n. **241 del 7 agosto 1990** e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” definisce i principi generali per lo svolgimento anche dei procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta di vincolo idrogeologico.

Ai sensi dell’Art. 20, comma 4 della suddetta Legge e dell’Art. 54 , comma 1, lett. e), p.to 9 della Legge 28/12/2015 n. 221 e ss.mm.ii, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico qualunque trasformazione è subordinata ad esplicito atto di assenso.

Art. 3 - Perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico

Il vincolo idrogeologico è imposto dal R.D.L. 3267 del 1923 e perimetrato per ciascun Comune su tavole in scala 1:25.000, consultabili sul sito istituzione dell'Ente.

Nei casi di incerta identificazione della presenza di vincolo idrogeologico si deve fare riferimento alle planimetrie di maggior dettaglio conservate presso gli uffici del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

TITOLO I

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 4 - Riferimenti normativi in materia di tutela dei beni paesaggistici e difesa del suolo

La documentazione tecnica progettuale a corredo delle istanze deve dimostrare l'avvenuto rispetto, oltreché degli indirizzi e delle prescrizioni espressi dalla normativa specifica in materia di vincolo idrogeologico, della Legge Forestale (L.R. 28/10/2002 n. 39) e del Regolamento Forestale (Regolamento 18/04/2005 n. 7).

❖ Disciplina delle aree di interesse paesistico/ambientale e a rischio.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” che disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

In particolare sovrintende, parimenti alle normative in materia forestale, la tutela dei territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Piano Territoriale Paesistico Regionale “Linee guida per la valorizzazione del paesaggio”, in attuazione all'art. 143 comma 8 del D.Lgs. 42/04 (“*Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.*”), definisce gli strumenti utili alla valorizzazione e salvaguardia dei beni paesaggistici.

Norme tecniche PTPR (Art. 143 comma 2 D.Lgs. 42/2004): il PTPR, redatto secondo i contenuti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, rappresentato su base cartografica regionale.

Ai fini della definizione dell'iter procedimentale per il rilascio del nulla osta di vincolo idrogeologico, assumono particolare rilevanza l'art. 39 "Protezione delle aree boscate" per interventi in aree boscate (come identificati nella Tav. B del PTPR) o assimilabili a bosco ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 39/'02 e Art. 3 del D.Lgs. 34/'18 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

Il **P.A.I.** redatto dall'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, si configura come lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale l'Autorità di bacino si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri condizioni di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del territorio e di ottenere la messa in sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e lo sviluppo compatibile delle attività future.

Le **Norme tecniche P.A.I.** definiscono, in relazione alla pericolosità e al rischio idraulico o geomorfologico delle aree come perimetrata nelle cartografie di riferimento, la compatibilità dell'opera da realizzare ed esprimono le condizioni affinché la stessa non concorra ad incrementare il livello di rischio.

❖ **Disciplina delle costruzioni.**

Il **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" contiene i principi fondamentali, generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, ferme restando le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018** "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", definisce i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

I nuovi interventi sul territorio, quando consentiti, dovranno tutelare le risorse essenziali del territorio, garantire la difesa del suolo ed in generale la prevenzione dall'inquinamento.

Al fine di garantire un basso impatto ambientale, per la sistemazione e la bonifica dei terreni interessati dai movimenti di terra, si dovrà far ricorso, preferibilmente, alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 5 - Criteri di attuazione degli interventi

Gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti e devono arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali e animali presenti, rispettando allo stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente (D.G.R. n. 4340 del 28 maggio 1996).

Al fine di garantire un basso impatto ambientale pertanto, si può far ricorso alle **tecniche di ingegneria naturalistica**, quali:

- ◆ inerbimento (a secco, idrosemina, con coltre protettiva, con tappeti erbosi) - messa a dimora di specie arbustive o arboree - gradonate con talee o piantine - cordonata - viminata o graticciata - fascinata - copertura con astoni - grata in legname con talee - palizzata in legname con talee;

- ◆ muro di sostegno in legname rinverdito - muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo e legname rinverdito - muro di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate e rinverdite);

- ◆ drenaggi con fasciame vivo - canalette in legname e pietrame;

- ◆ sistemazione con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico (con funzione antierosiva o di sostegno);

- ◆ terre rinforzate - sistemazione con reti o stuoie in materiale biodegradabile - taglio selettivo.

In riferimento alla procedura prevista per il rilascio del nulla osta sul vincolo idrogeologico, disciplinato dal presente Regolamento, si richiama l'art. 28 della L.R. 6 ottobre 1997 n. 29 che subordina il rilascio di concessioni od autorizzazioni di impianti, opere ed interventi all'interno di aree naturali protette al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991.

Gli interventi suddetti potranno essere affiancati alle opere edili tradizionali, ad esempio:

➤ *Consolidamento di versanti e scarpate.*

Le tecniche di ingegneria naturalistica dovranno essere utilizzate per garantire una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate e dovranno inserirsi con la loro mascheratura nel contesto paesaggistico.

➤ *Ripristino del cantiere*

In tutti i casi in cui siano previsti movimenti di terra o impianti di cantiere per la realizzazione dell'intervento, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dall'area coinvolta, sia durante i lavori che a completamento dell'intervento, mediante semine e messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio circostante.

TITOLO II**TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE****Art. 6 – Funzioni delegate agli Enti di Area Vasta**

Le funzioni delegate agli enti di Area vasta (Province e Città Metropolitana) sono definite dall'art. 7 (Elenco 1) della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022.

	Interventi	In presenza di area boscata	Procedure
1	I provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ⁽¹⁾ , ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
2	Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
3	Muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
4.1	Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	Art. 21, R.D. 1126/'26
4.2		No	Art. 20, R.D. 1126/'26
5.1	Sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	Si	Art. 21, R.D. 1126/'26
5.2		No	Art. 20, R.D. 1126/'26
6.1	Sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	Si	Art. 21, R.D. 1126/'26
6.2		No	Art. 20, R.D. 1126/'26
7.1	Apertura di sentieri pedonali	Si	Art. 21, R.D. 1126/'26
7.2		No	Art. 20, R.D. 1126/'26
8	Apertura di piste di esbosco	Si	Art. 21, R.D. 1126/'26
9	Vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive	Si/No	Art. 20, R.D. 1126/'26
10	Impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
11	Impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
12	Impianto a biomassa superiore a una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26
13	Impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26

⁽¹⁾ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Per le opere di difficile classificazione rispetto a quanto riportato nella sovrastante Tabella 1, si rimanda a quanto previsto dalla seguente Tabella di cui all'Art. 9 dell'Allegato 1 della D.G.R. 920/'22:

Ente	Superficie		Volume di scavo
Regione	≥ 30.000 mq	o che prevedano	≥ 15.000 mc
Provincia	< 30.000 mq e ≥ 5000 mq	o che prevedano	< 15.000 mc e ≥ 2500 mc
Comune	< 5000 mq	o che prevedano	< 2.500 mc

In particolare il suddetto articolo recita: "Ai fini della corretta definizione dei limiti dimensionali delle opere, si chiarisce che per "volume di scavo" si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell'ambito dell'area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a

riporto, senza computare l'eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall'area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti "volume di scavo" e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo".

CAPO I

PROCEDURA art. 21 R.D. 1126/1926, D.G.R. 920/2022.

Art. 7 - Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate

L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26.

Chi intende compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve presentare **l'istanza di autorizzazione**, corredata della idonea documentazione, al Sindaco del Comune territorialmente competente nelle modalità previste dall'art. 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 920/2022 che recita:

"L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 1126/26, dal proprietario o dal possessore del terreno (precisando il titolo per cui è legittimato al possesso) o dal legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta) per il tramite dell'amministrazione comunale di competenza territoriale alla amministrazione competente anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

L'istanza, in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D. Lgs n.82/05 (C.A.D.) e ss.mm.ii., dovrà essere trasmessa mediante PEC in formato digitale, con allegata la seguente documentazione:

- *Dichiarazione del Comune che attesti:*
 - *l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell'istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;*
 - *l'avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell'istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;*
 - *l'effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell'area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione da Vincolo).*

Modulistica e documentazione tecnica redatta secondo:

- quanto riportato nell'allegato 2 della deliberazione, se il nulla osta è di competenza regionale.
- quanto previsto dai singoli regolamenti e/o linee guida provinciali e comunali.

I Nulla Osta e/o le autorizzazioni per le tipologie di opere di cui agli elenchi 1 e 2 classificati con le procedure previste "dall'art 21, RD 1126/26" vengono rilasciati con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi."

Questa procedura si applica per le seguenti tipologie di lavori di cui all'Elenco 1 dell'art. 7 della D.G.R. 920/2022 "Funzioni delegate agli Enti di Area vasta (Province e Città Metropolitana)":

	Interventi	In presenza di area boscata	Procedure
1	I provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ⁽¹⁾ , ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
2	Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
3	Muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
4.1	Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
5.1	Sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
6.1	Sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
7.1	Apertura di sentieri pedonali	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
8	Apertura di piste di esbosco	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
10	Impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
11	Impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
12	Impianto a biomassa superiore a una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
13	Impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26

⁽¹⁾ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Art. 8 - Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in Art. 21

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di domanda, denominato "Modello di domanda - Procedura Art. 21" ed allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate a "Provincia di Rieti - VI Settore – Vincolo idrogeologico, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti".

Devono essere presentate al Sindaco del Comune competente mediante P.E.C. in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D. Lgs n. 82/05.

Dovranno essere firmate mediante firma autografa o digitale dal proprietario o dal possessore del terreno (fornendo titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà)

o dal legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta); i tecnici incaricati dovranno firmare gli elaborati, ciascuno per le proprie competenze, mediante firma digitale in formato .p7m.

La documentazione allegata all'istanza dovrà essere composta da file digitalmente firmati e prodotti separatamente secondo l'elenco di seguito riportato:

Documentazione amministrativa:

- Dichiarazione del Comune che attesti l'avvenuta pubblicazione di istanza e progetto all'Albo Pretorio del Comune accompagnata da relata ⁽³⁾;
- Dichiarazione del Comune che attesti l'avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell'istanza ai sensi delle norme edilizie e urbanistiche vigenti ⁽⁴⁾;
- Copia domanda di condono presentata al Comune (nei casi di sanatoria/condono) ⁽⁵⁾;
- Marca da bollo € 16,00 (o equivalente valore corrente) da apporre sul nulla osta (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo);
- N. [] delega/ghe al richiedente con allegate fotocopie documenti di riconoscimento (casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
- Delega del richiedente al tecnico incaricato per la presentazione dell'istanza in formato digitale;
- Ricevuta di versamento per spese istruttoria istanza ⁽⁶⁾;

Documentazione tecnica (per ulteriori indicazioni, si rimanda all'art. 15):

- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere ⁽⁷⁾;
- Planimetrie catastali in scala adeguata con indicazione dei fogli e delle particelle interessate ⁽⁸⁾;
- Elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profili del terreno "ante e post operam" a scala adeguata da estendere ai confini del lotto in esame, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata (stralcio e relativa legenda) ⁽⁹⁾;
- Relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista ⁽¹⁰⁾;
- Relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale ⁽¹¹⁾;
- Scheda notizie sezioni 1-2-3 (firmata digitalmente dal progettista e dal geologo) ⁽¹²⁾;
- Documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, composta da minimo 4 foto ⁽¹³⁾;

Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello denominato

"Modello di domanda".

Il Sindaco fa pubblicare per 15 giorni all'Albo Pretorio la domanda e la documentazione progettuale allegata e quindi, con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni (relata di pubblicazione), la trasmette all'Amministrazione Provinciale insieme alla documentazione allegata.

Tutta la documentazione deve essere debitamente **datata e firmata digitalmente** dai tecnici competenti.

Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione progettuale, le risultanze dell'istruttoria e lo stato dei luoghi, potranno essere chieste integrazioni documentali e progettuali da produrre e firmare digitalmente in formato .p7m, che dovranno pervenire per tramite del tecnico incaricato dal richiedente e dovranno essere trasmesse contestualmente alla Provincia di Rieti ed al Comune territorialmente competente, non essendo necessaria la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Al termine del procedimento, copia della documentazione progettuale digitalmente firmata dal Dirigente competente insieme al provvedimento autorizzativo (con le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori), viene restituita al Sindaco del Comune che provvederà, dopo gli adempimenti di legge di cui all'art. 22 del R.D. 1126/'26, a rimettere copia della documentazione al Richiedente.

Analogamente copia della documentazione suddetta, viene inviata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti competente per la vigilanza sul territorio.

Sarà cura del richiedente, comunicare l'inizio lavori alla Provincia, al Comune territorialmente competente e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Il Gruppo Carabinieri Forestale potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

Al richiedente, verrà data comunicazione dell'avvenuto rilascio del Nulla Osta.

Art. 9 – Procedimento per interventi di cui al punto 1 dell'Elenco di cui all'Art. 6 del Regolamento

Per gli interventi indicati al punto 1 dell'elenco contenuto nell'Art. 6 del presente Regolamento e di seguito riportato:

	Interventi	In presenza di area boscata	Procedure
1	I provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ⁽¹⁾ , ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento.	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/'26

⁽¹⁾ Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".

Si specifica che il rilascio del Nulla Osta del Vincolo Idrogeologico, ai fini dello snellimento delle procedure amministrative, è concesso nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione al taglio ai sensi del Regolamento n° 7/2005 secondo la modulistica di riferimento dell'Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale versando gli oneri istruttori in capo allo stesso.

Lo stesso iter autorizzativo dovrà dunque prevedere le pubblicazioni di cui ai procedimenti relativi all'art. 21 del R.D. 1126/26.

Come indicato all'Art. 15 dell'Allegato 1 della D.G.R. 920/2022, "La gestione dei boschi che insistono in aree a rischio idrogeologico e/o di esondazione e/o in aree ripariali, finalizzata a prevenire i dissesti, è disciplinata dagli artt. nn. 47 e 48 del Regolamento Regionale n. 7/05 attuativo della L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

Per gli interventi di cui agli **Artt. 47 e 48 del Regolamento 18/04/2005 n. 7**, dovrà essere redatta una relazione geologica da un professionista abilitato che dovrà certificare, nei casi di interventi in aree R3 ed R4 del P.A.I., la compatibilità geomorfologica con le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell'area interessata e dovrà inoltre essere acquisito il parere dell'Autorità di Bacino competente. Il provvedimento autorizzativo sarà rilasciato dall'Ufficio Valorizzazione Ambientale rispetto al quale l'Ufficio Vincolo Idrogeologico si esprimerà con un parere endoprocedimentale.

CAPO II

PROCEDURA art. 20 R.D. 1126/1926, Delibera G.R. 920/2022.

Art. 10 - Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate.

L'istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico, accompagnata dalla relativa documentazione progettuale, dovrà essere trasmessa ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126/'26.

Chi intende compiere movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi oppure compiere movimenti di terreno diretti a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (o che, comunque, comportino modifiche all'uso del suolo del terreno vincolato e alla morfologia), deve farne **dichiarazione** corredata della idonea documentazione alla Provincia di Rieti.

Questa procedura si applica per le seguenti tipologie di lavori di cui all'Elenco 1 dell'art. 7 della D.G.R. 920/2022 "Funzioni delegate agli Enti di Area vasta (Province e Città Metropolitana)":

	Interventi	In presenza di area boscata	Procedure
4.2	Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	No	Art. 20, R.D. 1126/'26
5.2	Sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	No	Art. 20, R.D. 1126/'26
6.2	Sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	No	Art. 20, R.D. 1126/'26
7.2	Apertura di sentieri pedonali	No	Art. 20, R.D. 1126/'26
9	Vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive	Si/No	Art. 20, R.D. 1126/'26

Art. 11 - Documentazione a corredo dell'istanza per interventi in Art. 20

Le istanze, redatte secondo il fac-simile denominato "*Modello di dichiarazione - Procedura Art. 20*" ed allegato al presente Regolamento, devono essere indirizzate a "*Provincia di Rieti - VI Settore – Vincolo idrogeologico, via Salaria n. 3 – 02100 Rieti*" e **dovranno essere presentate direttamente alla Provincia di Rieti a mezzo P.E.C.**, senza necessità di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune territorialmente competente.

La documentazione dovrà essere firmata mediante firma autografa o digitale dal proprietario o dal possessore del terreno (fornendo titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà) o dal legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta); i tecnici incaricati dovranno firmare gli elaborati, ciascuno per competenza, mediante firma digitale in formato .p7m.

La documentazione allegata all'istanza dovrà essere composta da file prodotti separatamente secondo l'elenco di seguito riportato:

Documentazione amministrativa:

- N. [] delega/ghe al richiedente con allegate fotocopie documenti di riconoscimento (casi di comproprietà, usufrutto, ecc.);
- Marca da bollo € 16,00 (o equivalente valore corrente) da apporre sull'atto di assenso (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo);
- Ricevuta di versamento per spese istruttoria istanza ⁽³⁾;
- Delega del richiedente al tecnico incaricato per la presentazione dell'istanza in formato digitale e alla ricezione del provvedimento conclusivo con i relativi allegati;

Documentazione tecnica (per ulteriori indicazioni, si rimanda all'art. 15):

- Dichiarazione del tecnico incaricato sulla fattibilità dell'intervento secondo il modello denominato "dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico";
- Cartografia in scala 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area o delle aree interessate dalle opere ⁽⁴⁾;
- Planimetrie catastali in scala adeguata con indicazione dei fogli e delle particelle interessate ⁽⁵⁾;
- Elaborato progettuale dell'opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del terreno "ante e post operam" a scala adeguata da estendere ai confini del lotto in esame, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata (stralcio e relativa legenda) ⁽⁶⁾;
- Relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista ⁽⁷⁾;
- Relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale (laddove richiesta, come indicato all'art. 15);
- Documentazione fotografica a colori esaustiva dello stato di fatto, composta da minimo 4 foto ⁽⁸⁾;

Per le note si proceda secondo i riferimenti contenuti nel relativo modello denominato "Modello di dichiarazione".

L'Amministrazione interviene nel procedimento richiedendo integrazioni, laddove necessarie, o esprimendo il provvedimento con prescrizioni entro i termini previsti; il provvedimento e la relativa comunicazione verranno trasmessi al richiedente. Copia della documentazione digitalmente firmata dal Dirigente competente, verrà trasmessa al richiedente (per tramite del tecnico incaricato), al Sindaco del Comune ed al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti competente per la vigilanza sul territorio.

Sarà cura del richiedente, comunicare l'inizio lavori alla Provincia, al Comune territorialmente competente e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Il Gruppo Carabinieri Forestale potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le eventuali prescrizioni di cui sopra.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERE ESEGUITE SENZA TITOLO ED ALLE SANATORIE EDILIZIE

Art. 12 - Sanatorie e condoni edilizi.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 10 della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022, compete alla Provincia il rilascio del Nulla Osta di vincolo idrogeologico relativamente a sanatorie e condoni edilizi.

E' prevista la sanatoria delle opere abusive su richiesta dell'interessato nei termini stabiliti dalla Legge n. 47/1985, dalla Legge n. 724/1994, dalla Legge 326/2003 e dal D.P.R. 380/2001 (accertamenti di conformità).

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 28.01.1985 n. 47, *“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive”, “il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate alla tutela di cui al R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle Amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa”.*

In riferimento all'articolo 32 della Legge n. 47/1985 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo), fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

CAPO IV

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Art. 13 - Varianti in corso d'opera.

Nel caso in cui il progetto autorizzato sia oggetto di *variante in corso d'opera*, prevedendo una diversa collocazione dell'opera e/o la realizzazione di opere strumentali e accessorie (come richiamate nella scheda notizie sezione 2) si dovrà richiedere nuovo parere prima della realizzazione delle opere in variante.

Nella richiesta, da effettuare secondo la modulistica, dovranno essere indicati i riferimenti amministrativi del parere precedentemente acquisito: protocollo e data di emissione, oggetto e titolare del parere, eventuale comunicazione di inizio dei lavori.

Non viene richiesta di norma la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Deve essere altresì rispettata la modulistica e la documentazione da allegare seguendo la tipologia degli interventi descritta nel Regolamento.

Tali disposizioni si applicano nei **solì casi** in cui la *variante in corso d'opera*:

- prevede la realizzazione di opere accessorie e strumentali a quanto già autorizzato;
- prevede una diversa collocazione dell'opera autorizzata, mantenendo inalterate le caratteristiche (dimensioni, planimetria, volume);
- prevede ulteriori opere di ingegneria naturalistica e/o di difesa del suolo.

In tutte le altre situazioni si segue l'iter previsto dal Regolamento.

CAPO V

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 14 - Documentazione per acquisire parere in sede di conferenza di servizi.

La documentazione progettuale, con riferimento alla convocazione di conferenza di servizi, deve pervenire secondo i termini stabiliti dalla normativa di riferimento vigente.

La documentazione, da redigere e produrre ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere costituita da:

- modello di domanda/modello di dichiarazione, documenti amministrativi e tecnici digitalmente firmati in formato .p7m;
- file separati per ogni singolo documento amministrativo/progettuale e nominati in base ai contenuti del medesimo posti all'interno di una specifica cartella denominata "Vincolo idrogeologico".

CAPO VI

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Art. 15 - Redazione della documentazione progettuale

La documentazione da allegare per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli n. 21 e n. 20 del R.D. 1126/1926, deve essere adeguatamente sviluppata in funzione dell'importanza dell'intervento stesso, delle modifiche indotte al regime idrogeologico, della natura dei terreni interessati e della natura agro-forestale del soprassuolo.

Tale documentazione, oltre a descrivere le caratteristiche proprie dell'intervento, deve dettagliatamente documentare lo stato dei luoghi circostanti in un congruo intorno e le interferenze dell'opera sui luoghi predetti. Le dimensioni areali dell'intorno da considerare sono, ovviamente, affidate alla discrezione del professionista anche se non possono prescindere da considerazioni oggettive delle diverse situazioni dello stato dei luoghi in funzione delle opere in progetto.

Il progetto deve adeguatamente motivare, descrivere e rendere facilmente comprensibili le scelte effettuate, deve assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza ai requisiti essenziali previsti dal quadro normativo di riferimento vigente.

La **relazione tecnica** e gli **elaborati di progetto** dovranno contenere una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, delle opere eseguite o da eseguire, indicando nell'elaborato anche tutte le eventuali opere accessorie e sistemazioni del terreno nell'intorno dell'opera principale.

Dovrà essere realizzato anche un idoneo supporto cartografico, corredato eventualmente da rilievo planoaltimetrico e dovrà essere riportata la destinazione urbanistica dell'area.

La **documentazione tecnica** suddetta dovrà indicare e descrivere:

- le eventuali opere di regimazione delle acque meteoriche e di smaltimento dei reflui specificandone la destinazione finale;
- la gestione delle terre da scavo computando i volumi di scavo e di riporto ed indicando la destinazione del materiale, specificando le modalità di riutilizzo e stabilizzazione in situ e l'eventuale trasporto delle eccedenze in apposita area autorizzata o discarica controllata;
- la tipologia delle opere di fondazione in accordo con le prescrizioni contenute nella relazione geologica;
- lo stato vegetazionale dell'area in esame.

La relazione tecnica dovrà comunque dimostrare e dichiarare la fattibilità degli interventi proposti sulla base della vincolistica esistente.

Nell'**elaborato grafico** dovranno essere sviluppate adeguatamente planimetrie e sezioni con profili del terreno sia dello stato ante operam che post operam, in linea con le informazioni riportate nella relazione tecnica e nella scheda notizie.

L'elaborato grafico dovrà inoltre contenere:

- una planimetria generale con indicazione delle superfici di scavo e di riporto dei terreni all'interno del lotto (inteso come particelle direttamente interessate dai movimenti terra);
- uno stralcio del P.T.P.R. di dettaglio, ed in particolare la Tav. B, con sovrapposizione della planimetria catastale del lotto riportante le opere di progetto al fine di evidenziare o escludere eventuali interferenze con l'area boscata;
- un picchettamento e relativa documentazione fotografica per interventi in aree boscate o in aree prive di chiari riferimenti fissi e stabili per l'ubicazione dell'intervento (confini, opere antropiche in genere).

La **scheda notizie** rappresenta la sintesi di tutte le informazioni contenute nella relazione tecnica e negli elaborati grafici e dovrà essere riempita in tutte le voci richieste.

La **relazione geologica**, deve essere riferita alla progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento e deve essere redatta conformemente alle vigenti norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.), come previsto dall'Art. 2 dell'Allegato 2 della D.G.R. 920/22 e dovrà contenere:

- uno stralcio della carta geologica ufficiale dell'area in esame con indicazione puntuale del sito oggetto di indagine ed un particolare di dettaglio dell'area di sedime in scala adeguata (da rilievo in situ) con indicazione di elementi geomorfologici significativi;
- profili geologici rappresentativi dell'area in esame;
- stralcio della perimetrazione del vincolo idrogeologico;
- stralcio del P.A.I.;
- stralcio della M.O.P.S.;
- stralcio carta idrogeologica;
- planimetria ubicativa delle indagini eventualmente svolte;

avendo cura di indicare per ciascuno stralcio l'ubicazione dell'intervento.

- Caratteri geologici, strutturali, litologici e pedologici, definiti in base a rilevamento geologico di dettaglio.

- Analisi delle proprietà meccaniche dei terreni, eventualmente con riferimento a specifiche indagini geognostiche e prove di laboratorio.

- Verifiche di stabilità secondo quanto stabilito all'art. 2, punto 2.2 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 920/22 che recita:

“Nel caso di presenza di versanti o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi o caratterizzati dalla esistenza di fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata, dovrà essere effettuata l'analisi della stabilità in condizione ante e post operam, lungo uno o più profili significativi, e dovrà:

- *essere estesa a una porzione significativa del versante;*
- *tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno;*
- *essere realizzata su uno o più profili topografici e geologici significativi;*
- *utilizzare i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate prove di laboratorio effettuate su campioni opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni presenti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni;*
- *essere basata su metodologie analitiche idonee alle caratteristiche geotecniche delle litologie presenti.*

Le analisi di stabilità ante e post operam, dovranno concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e tenere conto della sismicità dell'area.

Sarà possibile utilizzare le risultanze di indagini, studi o verifiche di versante pregresse, solo nel caso in cui siano state eseguite nell'area in esame."

- Assetto geomorfologico ed idrologia di superficie, con indicazioni sulla presenza o meno del rischio di esondazione sulla base delle cartografie ufficiali, di un rilievo di dettaglio e di un eventuale studio idraulico.
- Fenomeni di erosione e di dissesto (potenziali o in atto) e condizioni di stabilità dei terreni, con riferimenti alla perimetrazione regionale delle aree in dissesto e di un rilievo di dettaglio.
- Caratteri idrogeologici e vulnerabilità delle falde.
- Sismicità.
- Valutazione degli elementi concorrenti a definire situazioni di rischio ed ipotesi tecniche di riduzione dello stesso, con riferimento specifico alle modifiche indotte dall'opera al regime idrogeologico dei terreni interessati.

La relazione geologica dovrà essere prodotta, in riferimento all'elenco di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

	Interventi	Relazione geologica	Casi di applicazione
1	I provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per superfici superiori a tre ettari ⁽¹⁾ , ricomprendenti gli interventi selvicolture ivi compresi i tagli di avviamento.	Si	Compatibilità geomorfologica in aree a rischio individuate nel P.A.I.
2	Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine.	Si	Edifici > 30 mq, piscine > 50 mq, viabilità privata interna al lotto > 30 mq
3	Muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri.	Si	Muri di sostegno > 1 m
4	Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	
5	Sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio	Si	
6	Sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale	Si	Sistemazione terreni e creazione/sistemazione terrazzamenti
		No (*)	Apertura di scoline per regimazione idrica superficiale
7	Apertura di sentieri pedonali	No (*)	
8	Apertura di piste di esbosco	No (*)	
9	Vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive	No (*)	
10	Impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 200 KWp	Si	
11	Impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp	Si	
12	Impianto a biomassa superiore a una potenza di 200 KWp	Si	
13	Impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW	Si	

La relazione geologica è richiesta anche per le opere di difficile classificazione attribuite alle Province in relazione alle superfici e ai volumi di scavo di cui all'Art. 9 dell'Allegato 1 della D.G.R. 920/22:

Ente	Superficie		Volume di scavo
Provincia	< 30.000 mq e ≥ 5000 mq	o che prevedano	< 15.000 mc e ≥ 2500 mc

Per gli interventi contrassegnati con l'asterisco (*), la relazione geologica potrà essere richiesta in caso di particolari condizioni idrogeomorfologiche.

La relazione geologica dovrà comunque dimostrare e dichiarare la fattibilità degli interventi proposti in riferimento alle condizioni geologiche e geomorfologiche del sito.

La **Relazione vegetazionale**, in presenza di area boscata o assimilabile a bosco o di particolare fragilità ambientale, potrà essere richiesta ed eventualmente redatta secondo quanto stabilito dall'art. 2, punto 2.4 dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 920/22 che recita:

“Se l'intervento interessa un'area boscata o assimilabile a bosco o particolari situazioni di fragilità ambientale dovrà essere presentata una relazione vegetazionale, a firma di un professionista abilitato (Agronomo, Forestale, Biologo) comprensiva di:

- 1. *localizzazione territoriale delle aree interessate dagli interventi su C.T.R.;*
- 2. *descrizione sintetica del contesto naturale nel quale si inserisce l'opera in progetto;*
- 3. *descrizione fitosociologica della vegetazione presente nell'area direttamente interessata dall'intervento sulla base di rilievi di campagna con indicazione quali-quantitativa, grado di copertura del suolo, forma di governo se trattasi di bosco;*
- 4. *valutazione del ruolo che la copertura vegetale riveste nei confronti dell'assetto idrogeologico dell'area, stima dell'impatto derivante dalla realizzazione delle opere e indicazione dei possibili interventi di mitigazione, messa in sicurezza e avvio di processi di rinaturazione;*
- 5. *planimetria di dettaglio dell'area interessata dall'intervento, con delimitazione delle aree vegetate destinate ad essere eliminate, uso del suolo, estratto Tav. B PTPR e carta forestale su base tipologica, documentazione fotografica e indicazione in planimetria dei punti di presa.*

I file dell'istanza e della documentazione tecnico/amministrativa ad essa allegate, dovranno essere digitalmente firmati in formato .p7m, separati per ogni singolo documento, nominati in base ai contenuti del medesimo e trasmessi all'indirizzo di P.E.C. della Provincia di Rieti urp.provinciarieti@pec.it, come ogni successiva corrispondenza nell'ambito del procedimento;

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO

Art. 16 - Definizione del procedimento.

Per procedimento deve intendersi l'insieme di tutti quegli atti tecnici ed amministrativi che determinano l'espressione dell'Amministrazione d'ufficio o ad istanza di parte, al fine di evitare che i terreni vincolati possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque per effetto di utilizzazioni improprie o non controllate.

Art. 17 - Inizio del procedimento

L'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione dell'istanza al protocollo generale dell'Amministrazione Provinciale presentata nei modi di cui agli artt. 20 e 21 del R.D. 1126/26.

Il Dirigente assegna a sé e/o ad altri, tecnici e funzionari del proprio Servizio, o ad altri funzionari dell'Ente che collaborino per lo specifico tema, le responsabilità amministrative e tecniche per l'istruttoria della pratica, al fine di esaminare la completezza della documentazione a corredo dell'istanza ed, eventualmente, di richiedere le opportune integrazioni.

Vengono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue modifiche o integrazioni.

Art. 18 - Istruttoria

Il procedimento comprende una istruttoria tecnica, svolta dal Settore competente della Provincia, che si esplicita in un rapporto informativo contenente tutti i dati tecnici e nel relativo parere corredato da proposta di eventuali prescrizioni.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, si darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti o ad altri Enti competenti ed il procedimento sarà considerato sospeso in attesa di un'opportuna regolarizzazione.

In occasione di pratiche comprendenti categorie di lavori di diversa natura e competenza, l'istruttoria verrà svolta dall'Ente territorialmente più rilevante e competente a rilasciare il nulla osta in ambito di vincolo idrogeologico.

Art. 19 - Tempi del procedimento.

I termini temporali delle procedure sono così determinati:

1) Procedimenti di cui all'art. 21 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi, entro i quali verrà rilasciato il provvedimento con eventuali prescrizioni;

2) Procedimenti di cui all'art. 20 R.D. 1126/1926: i termini sono fissati in 30 giorni, entro i quali la Provincia si esprimerà attraverso un provvedimento con eventuali prescrizioni.

I termini di cui sopra si intendono relativi alle procedure che non comportino richiesta di documentazione integrativa; tale richiesta sospende i termini procedurali.

Si determina una ulteriore sospensione dei termini anche nel caso in cui nel corso dell'istruttoria, emergano elementi tali da rendere necessaria la richiesta di approfondimenti o modifiche progettuali, al fine di meglio tutelare l'integrità idrogeologica dei terreni.

Nei casi previsti ai precedenti commi la richiesta di integrazione della documentazione deve assegnare all'interessato un congruo termine per provvedervi in funzione della complessità della documentazione richiesta e, comunque, non superiore a 180 giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il procedimento viene considerato concluso per rinuncia e ne viene disposta l'archiviazione d'ufficio con invio della relativa comunicazione al proponente ed al Sindaco del Comune competente per territorio.

Art. 20 - Termine del procedimento

Acquisito il parere tecnico e/o il rapporto informativo in relazione alle risultanze dell'istruttoria, viene predisposto l'atto autorizzativo con le motivazioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e tecniche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto amministrativo richiamato nella decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato, ed a richiesta reso disponibile, anche l'atto cui essa si richiama.

Il provvedimento dell'Amministrazione viene inviato, entro i termini del presente Regolamento e secondo le seguenti procedure e tipologie a:

- R.D.L. 3267/23 - R.D. 1126/26 **art. 21** Al Comune di

E p.c.
Al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti

- R.D.L. 3267/23 - R.D. 1126/26 **art. 20** Al Sig.
Via Comune residenza

Al Comune di

Al Tecnico incaricato e delegato

E p.c.
Al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti

Il provvedimento conclusivo dell'Amministrazione e la documentazione progettuale ad esso allegata verranno firmati digitalmente dal Dirigente competente secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 21 – Periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.

L'art. 16 della D.G.R. 920/22 recita: “ ... *la durata massima è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia. ...*”

L'atto autorizzativo rimane valido nei tempi sopraindicati ai fini dell'inizio dei lavori, ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Entro tale periodo il titolare deve iniziare i lavori. Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli stessi secondo il progetto assentito.

In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo sopra indicato, l'autorizzazione perde di efficacia, ed il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

L'interessato dovrà altresì comunicare, con lettera raccomandata o P.E.C., alla Provincia di Rieti - Settore VI, al Comune territorialmente competente e al Gruppo Carabinieri Forestale, sia l'inizio che la fine dei lavori.

Art. 22 - Rapporti con il Gruppo Carabinieri Forestale.

Nell'esercizio della delega, per le funzioni di sorveglianza e polizia, la Provincia può anche avvalersi del Gruppo Carabinieri Forestale ai sensi della vigente normativa.

TITOLO IV

ACCESSO AGLI ATTI

Art. 23 - Accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. e dal “*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico “generalizzato”*” - Capo V, legge n. 241/1990 - art. 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013 (Delibera Consiglio Provinciale n° 28 del 28/12/2020).

Art. 24 - Norme transitorie.

Il presente Regolamento viene applicato per tutte le istanze pervenute dopo l'entrata in vigore della D.G.R. n° 920 del 27 ottobre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n° 90 del 02/11/2022.

Le istanze pervenute dalla data di entrata in vigore della D.G.R. n° 920/22 alla data di approvazione del presente Regolamento, potranno essere accettate anche in formato cartaceo e

saranno ritenuti validi gli importi versati per le spese di istruttoria così come stabilite dal Regolamento n. 160 del 20/06/2003.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge.

Art. 25 - Definizione dei costi relativi al procedimento.

I costi di istruttoria necessari al rilascio del nulla osta per movimento terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, sono differenziati come segue:

- Tipologia di interventi di cui all'Art. 21 del R.D. 1126/26 **€ 250,00**
(Nel caso del punto 1 l'importo è da intendersi assolto nell'ambito del procedimento unificato per il taglio boschi)
- Tipologia di interventi di cui all'Art. 20 del R.D. 1126/26 **€ 150,00**
- Per gli interventi di seguito riportati (tratti dall'Elenco contenuto nell'Art. 6 del presente Regolamento), è previsto un costo di **€ 500,00.**

	Interventi	In presenza di area boscata	Procedure
4.1	Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture	Si	Art. 21, R.D. 1126/26
4.2		No	Art. 20, R.D. 1126/26
10	Impianto solare fotovoltaico oltre una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
11	Impianto eolico superiore a una potenza di 60 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
12	Impianto a biomassa superiore a una potenza di 200 KWp	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26
13	Impianti Mini idroelettrici superiore a 100 KW	Si/No	Art. 21, R.D. 1126/26

Art. 26 – Modulistica per la presentazione delle istanze.

La modulistica per la presentazione delle istanze, è composta dai seguenti modelli:

- 1) Modello di domanda art. 21;
- 2) Modello di dichiarazione art. 20;
- 3) Scheda notizie procedura art. 21;
- 4) Dichiarazione procedura art. 20;
- 5) Comunicazione inizio lavori;
- 6) Comunicazione fine lavori;
- 7) Dichiarazione assolvimento imposta da bollo;
- 8) Delega del comproprietario al richiedente;
- 9) Delega del richiedente al tecnico incaricato.

I suddetti modelli (editabili), unitamente al presente Regolamento, possono essere consultati e scaricati presso il link "*Vincolo idrogeologico*" posto sulla *home page* del sito istituzionale della Provincia di Rieti <https://www.provincia.rieti.it/>.